

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE  
Depositato in CONSOB in data 11/01/2019 e valido a decorrere dal 14/01/2019

**INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE QUOTE A DISTRIBUZIONE DI PROVENTI DEL  
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE**

**BNP PARIBAS CEDOLA ITALIA 2024**

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote del fondo

| Classi di quote      | Code ISIN    | Valuta | Importi minimi di sottoscrizione applicati in Italia                 | Periodo d'offerta in Italia |
|----------------------|--------------|--------|--|-----------------------------|
| Classic Distribution | FR0013381894 | EUR    | Primo versamento: EURO 1.000,00<br>Versamenti successivi: EUR 100,00 | 14/01/2019 – 22/02/2019     |

**A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA**

**Soggetti Collocatori**

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ("Soggetto Collocatore") è il soggetto incaricato della commercializzazione del Fondo in Italia. Esso opera in qualità di Ente Mandatario. L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le quote del Fondo è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto Collocatore, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, sul sito internet [www.bnpparibas-ip.it](http://www.bnpparibas-ip.it) e al Numero Verde 800-900.900. Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee, nonché i Soggetti Collocatori che operano in qualità di Ente Mandatario.

**Soggetto incaricato dei pagamenti / Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano, sede legale e amministrativa principale sita in Milano - 20124 – Piazza Lina Bo Bardi, n. 3.

Al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in conformità alla normativa applicabile e sulla base di apposita convenzione con la Società di Gestione, è assegnato anche il ruolo di soggetto che cura i rapporti con gli investitori, ("Soggetto che cura l'offerta in Italia"). In particolare: (i) cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso ricevute dal Soggetto Collocatore, che, in forza del mandato, trasmettono in forma aggregata in proprio nome alla società di gestione del Fondo o ad altro soggetto da essa designato, avendo cura di tenere presso di sé evidenza delle posizioni relative a ciascun partecipante; (ii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle quote; (iii) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (iv) agisce quale sostituto di imposta.

In coordinamento con il Soggetto Collocatore e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la Succursale italiana della società di gestione del Fondo (BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, società par actions simplifiée, con sede in Milano – 20124, Piazza Lina Bo Bardi, n. 3 (in breve "BNPP AM France – Milan Branch") svolge l'attività di ricezione ed esame dei reclami degli investitori.

**Banca Depositaria**

La Banca Depositaria è BNP Paribas Securities Services, società in accomandita per azioni con sede legale in 3, rue d'Antin – 75002 Parigi - Francia ed indirizzo postale in Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93500 PANTIN.

**B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE**

**Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione e rimborso**

Per investire nel Fondo è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito Modulo e contestualmente versare l'importo lordo che si intende investire. Il pagamento deve essere effettuato da uno degli intestatari del rapporto esclusivamente con i mezzi previsti.

Il Soggetto Collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58, l'efficacia della sottoscrizione è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Soggetto Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

Le richieste di investimento aggiuntivo e rimborso delle quote devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Nelle richieste di rimborso è necessario inoltre indicare il numero delle quote da rimborsare e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso netto.

Le operazioni successive sono effettuate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KIID e dal Modulo di sottoscrizione con più recente data di validità. Si raccomanda pertanto di prendere visione dell'ultima versione della documentazione d'offerta che è disponibile sul sito internet [www.bnpparibas-am.it](http://www.bnpparibas-am.it).

Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste in forma aggregata all'Agente per i Trasferimenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o, se successivo, a quello in cui hanno maturato valuta tutti i mezzi di pagamento.

Le quote sono emesse al Valore Patrimoniale Netto dello stesso giorno lavorativo nel quale l'Agente per i Trasferimenti riceve le richieste, sempre che questo sia un Giorno di Valutazione e siano pervenute entro i termini previsti dal Prospetto (c.d. "cut-off time").

#### **Lettera di conferma delle operazioni**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma a fronte di ogni operazione con le seguenti informazioni:

- conferma di sottoscrizione: indicazione del Comparto/Fondo/Classe sottoscritti; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione, il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo lordo versato; gli oneri applicati; il tasso di cambio eventualmente applicato; l'importo netto investito; il prezzo di emissione; il numero di quote emesse; il Soggetto Collocatore.
- conferma del rimborso: indicazione del Comparto/Fondo/Classe rimborsati; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione; il numero delle quote rimborsate; il prezzo di rimborso; l'importo lordo nella divisa di riferimento; gli oneri e le imposte applicate; il tasso di cambio eventualmente applicato; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo netto rimborsato; il Soggetto Collocatore.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e, successivamente, con cadenza almeno semestrale.

#### **Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

L'acquisto delle quote del Fondo può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet/Banca Telefonica), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "a distanza" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto via Internet/Telefono in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto, il KIID e gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito internet [www.bnpparibas-am.it](http://www.bnpparibas-am.it).

I soggetti che hanno attivato servizi per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza e i loro indirizzi internet sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto Incaricato dei pagamenti e le sue filiali. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 06.09.2005, n. 206.

Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dal Regolamento Consob n. 20307/2018.

Il recesso e la sospensione previsti dall'art. 67-duodecies, comma 5, del D. Lgs. 06.09.2005, n. 206 non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, come definiti dall'articolo 67-ter, comma 1, lett. d) del suddetto decreto legislativo.

L'utilizzo di Internet/Telefono non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo del collocamento via Internet/Telefono non comporta variazioni degli oneri. Le operazioni di passaggio tra Comparti possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet e/o Telefono). In ogni caso tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle quote emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo. Nel caso di sottoscrizione di quote del Fondo mediante tecniche di comunicazione a distanza il pagamento del controvalore avverrà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o addebito sul c/c del Sottoscrittore. Le richieste di rimborso possono essere trasmesse mediante tecniche di comunicazione a distanza, come precedentemente definite. Le domande di rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Con il consenso del Sottoscrittore, la lettera di conferma delle avvenute operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza (sottoscrizioni, conversioni e rimborsi) può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

#### **Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati agli investitori in Italia**

Nella tabella sottostante sono riportate le aliquote commissionali applicate alle sottoscrizioni e rimborsi del Fondo in Italia.

|   |  |
|---|--|
| <b>Commissione massima di sottoscrizione Classe Classic</b> | 2 %  |
| <b>Commissione di rimborso corrisposta al fondo</b>         | 1% dal 9 gennaio 2019 al 31 dicembre 2022, poi 0,50%   |
| <b>Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Commissioni di intermediazione per operazioni di sottoscrizione/rimborso:</b> non previste</li> <li>• <b>Spese connesse con il pagamento dei proventi di gestione:</b> max. 4 Euro per ogni dividendo distribuito o reinvestito</li> <li>• <b>Spese connesse con i versamenti PAC:</b><br/>25 EUR all'apertura del piano<br/>2 EUR per ogni versamento successivo</li> </ul> |

Gli investitori, in sede di sottoscrizione o di rimborso, saranno informati dal Soggetto Collocatore sulle specifiche commissioni, costi ed oneri dovuti applicate all'operazione entro i suddetti limiti.

#### **Remunerazione dei Soggetti Collocatori**

Qui di seguito si evidenzia la quota parte delle commissioni corrisposte ai Soggetti Collocatori per la commercializzazione in Italia delle quote del Fondo.

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| <b>Commissioni di sottoscrizione</b> | 100% |
| <b>Commissioni di gestione</b>       | 70%  |

### **Agevolazioni finanziarie**

Il Soggetto Collocatore, a sua discrezione, può riconoscere ai sottoscrittori agevolazioni finanziarie sotto forma di riduzioni delle commissioni di sottoscrizione fino ad un massimo del 100%.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare fino ad un massimo del 100% i costi connessi all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi e i processi siano consensualmente semplificati e/o condivisi con il relativo soggetto collocatore.

## **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### **Piani di accumulo**

La sottoscrizione delle quote, ove previsto, può avvenire anche mediante l'adesione a Piani di accumulo (PAC).

È possibile sottoscrivere Piani di Accumulo per un numero di versamenti pari a 18, 36, 60, 120, 180 per un importo unitario minimo di Euro 50 o multipli dello stesso.

Le commissioni di sottoscrizione sono calcolate sull'intero ammontare del Piano ed applicate linearmente sulle singole rate.

Per il primo versamento previsto dal PAC i mezzi di pagamento sono quelli indicati nella sezione Mezzi di pagamento del presente modulo. I versamenti successivi devono avvenire esclusivamente mediante addebito sul conto corrente intrattenuto presso il Soggetto Collocatore e sono prelevati a partire dal mese successivo, se la richiesta di apertura del PAC è stata ricevuta dal Soggetto incaricato dei pagamenti entro il quindicesimo del mese, o a partire dal secondo mese successivo se la richiesta è stata ricevuta dopo il quindicesimo del mese.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei PAC, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della numero di rate mancanti alla conclusione del piano di accumulo.

L'investitore può sospendere il pagamento delle rate per poi riprenderlo senza oneri aggiuntivi, oppure interrompere in qualsiasi momento il PAC.

L'investitore dovrà comunicare l'esercizio di tali facoltà al Soggetto incaricato dei pagamenti per il tramite del proprio Soggetto Collocatore entro e non oltre il giorno 15 (o il giorno immediatamente precedente se il 15 è un giorno festivo) del mese antecedente a quello a partire dal quale si vuole attivare la richiesta di sospensione o interruzione del PAC.

L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine del mezzo di pagamento. Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che l'investitore abbia comunicato l'esercizio della propria facoltà di sospensione del PAC, il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà procedere con la revoca d'ufficio dello stesso.

Il mancato completamento del PAC determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

### **Modalità di distribuzione dei dividendi**

In sede di sottoscrizione, l'investitore che avrà optato per l'accredito in conto corrente dovrà indicare gli estremi per l'accredito del flusso cedolare;

Il reinvestimento dei dividendi sarà effettuato automaticamente nel caso in cui l'accredito non possa perfezionarsi (ad esempio a causa dell'inesatta o incompleta indicazione degli estremi di pagamento).

Qualora il cliente desiderasse cambiare gli estremi di pagamento precedentemente indicati, sarà necessaria una apposita richiesta di variazione da inviare per tempo al Soggetto Collocatore, il quale provvederà ad inoltrare le nuove coordinate al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Al fine di provvedere al pagamento di proventi a favore di Sottoscrittori residenti in Italia, il soggetto incaricato dei pagamenti riceverà per tempo gli importi relativi ai dividendi di pertinenza delle Quote dei partecipanti italiani e disporrà i relativi pagamenti agli stessi investitori al netto di eventuali ritenute fiscali previste dalla normativa vigente.

### **Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa**

I rendiconti periodici, il Prospetto, il KIID (in lingua italiana) e il Regolamento relativi al Fondo sono diffusi in Italia mediante pubblicazione sul sito internet [www.bnpparibas-am.it](http://www.bnpparibas-am.it).

I documenti di cui sopra sono inoltre inviati tempestivamente e gratuitamente al domicilio degli investitori che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentono al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Valore Patrimoniale Netto delle quote del Fondo (calcolato con la periodicità indicata dal Prospetto) è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, esclusivamente sul sito internet [www.bnpparibas-am.it](http://www.bnpparibas-am.it); con il medesimo mezzo sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Francia è pubblicato in Italia sul quotidiano «Il Giornale».

### **Regime fiscale**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento.

La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento).

I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto.

A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo.

La ritenuta è altresì applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni.

Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione.

A tal fine la Società di Gestione del Fondo fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")**

IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL GDPR E, OVE APPLICABILE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, IN QUALITÀ DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DESIDERA FORNIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

1. Il Titolare del trattamento è BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France rappresentato in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [am.dataprotection@bnpparibas.com](mailto:am.dataprotection@bnpparibas.com). In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati ("RPD/DPO") presso la Società.
2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con modalità anche automatizzate connesse all'investimento in quote dell'OICVM, e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta dell'OICVM. I dati personali sono comunque trattati per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento nonché alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'investimento nell'OICVM come, ad esempio, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva delle azioni/quote dell'OICVM o l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) del GDPR.  
Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi dell'OICVM (anche situati in Paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICVM; i soggetti terzi ai quali i dati personali sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile. I dati personali non saranno diffusi.
3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.
4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta dell'OICVM ne contempli la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.
5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:  
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;  
revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);  
portabilità dei dati;  
proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).
6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link <http://www.garanteprivacy.it/home> nella sezione "Provvedimenti e Normativa"/"Normativa Comunitaria e Internazionale" alla pagina "Trasferimento dei dati verso paesi terzi"), nonché anche in Paesi terzi, diversi dai precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario all'esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni/quote dell'OICR. Tale trasferimento avverrà in conformità con quanto previsto dagli artt. 44 e seguenti del GDPR. Una copia dei dati trasferiti potrà essere comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare al seguente recapito email: [am.dataprotection@bnpparibas.com](mailto:am.dataprotection@bnpparibas.com).

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili al seguente link: <https://www.bnpparibas-am.it/footer/informativa-sulla-protezione-dei-dati-personali/>